

**REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003**

**relativo all'apertura per l'anno 2004 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella
Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di
prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia dall'altra, in merito al protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario per le importazioni dalla Norvegia di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente tariffario per l'anno 2004.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁵⁾,

fissa norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito ai sensi di tali norme.

- (3) I provvedimenti del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO il PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, le merci originarie della Norvegia, indicate in allegato, sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.